

- **Oggetto:** Legge di Bilancio 2026 – Congedi e Permessi: cosa cambia per il personale della scuola
- **Data ricezione email:** 05/01/2026 20:19
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
Novita-congedi-e-permessi-2026-Scheda-UIL-Scuola-1.pdf	SI			NO	NO

Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

Ampliamento delle tutele a sostegno della genitorialità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedi per gravi patologie previsti dalla legge 106/2025. Tutte le novità spiegate punto per punto nel [nostro approfondimento](#).

Legge di Bilancio 2026 – Congedi parentali e malattia dei figli

La Legge di Bilancio 2026 amplia le tutele a sostegno della genitorialità intervenendo sulla disciplina del congedo parentale e dei congedi per malattia dei figli, estendendo l'arco temporale di fruizione dei benefici.

La novità

La nuova disposizione modifica la disciplina prevista dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) in materia di congedo parentale e di malattia dei figli.

A decorrere dal 1° gennaio 2026:

- il congedo parentale è fruibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino ai 12 anni);
- il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

Legge 18 luglio 2025, n. 106

La legge disciplina le nuove disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro, permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedo fino a 24 mesi, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

In particolare:

- 10 ore aggiuntive di permesso retribuito (dal 1° gennaio 2026)
- Congedo non retribuito fino a 24 mesi

Tutti i dettagli nella nostra scheda

- [la scheda](#)

fonte: uilscuola.it

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70